



OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO : - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DA APPLICARE AL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

L'anno 2015 il giorno QUINDICI del mese di OTTOBRE nella Sede Municipale alle ore 17.15 .

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr.ssa Maria Carolina Ippolito, a norma di legge, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco, giusto decreto del Presidente della Repubblica del 25/03/2015

Assistito dal Segretario Comunale Dr.ssa Stefania Tutino.

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ha adottato la seguente deliberazione sulla materia indicata in oggetto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATI:

- il decreto prefettizio prot. n. 0005524-2015/area II del 07 marzo 2015 con il quale la dr.ssa Maria Carolina Ippolito è stata nominata Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione del Comune di Cutro, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio;
- il DPR del 25 marzo 2015 con il quale la dr.ssa Maria Carolina Ippolito è stata nominata Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Cutro, fino all' insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Commissario straordinario n. 23 del 15 settembre 2015, immediatamente esecutiva, è stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'art.244 del d.lgs.267/2000 e pertanto dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Cutro;
- l'art.251 del sopracitato D.Lgs. prevede che, nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro 30 giorni dalla data di esecutività dell'apposita deliberazione, il Consiglio è tenuto a deliberare per le imposte, le tasse locali e le tariffe di propria competenza, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, unitamente ad eventuali riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti;
- tale manovra, di natura tributaria e tariffaria, ha durata pari all'intero periodo di risanamento che abbraccia un lasso temporale di cinque anni, decorrenti dalla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- le deliberazioni di approvazione delle maggiorazioni tributarie e tariffarie non sono revocabili;
- ai sensi del comma 6 del sopracitato art.251, le deliberazioni di cui sopra devono essere comunicate alla Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla data di adozione, pena la sospensione dei contributi erariali;

Richiamato l'art. 243, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che gli enti dissestati siano soggetti per tutto il periodo di risanamento ai controlli di cui al comma 1, all'obbligo di presentazione della certificazione di cui al comma 2 e all'obbligo, per i servizi a domanda individuale, di rispetto del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lett. a) del medesimo articolo;

VISTI i commi 1 e 2 dell'art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii. che testualmente recitano:”1. *Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.*

- 2. *Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che:*
- a) *il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;*
- b) *il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;*

- *c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente. “*

RITENUTO pertanto necessario, al fine di avviare e perseguire il risanamento dell’Ente, procedere all’attivazione delle entrate proprie, mediante la determinazione di aliquote, canoni e tariffe delle imposte, tasse e servizi produttivi, nella misura massima consentita dalla legge, in osservanza a quanto sopra espresso;

DATO ATTO che il Bilancio di previsione 2015 alla data della dichiarazione di dissesto non era stato approvato e pertanto è possibile superare i termini previsti in via ordinaria per l’approvazione e per l’invio delle deliberazioni concernenti i tributi locali;

CONSIDERATO quindi che l’Ente in questa sede intende provvedere alla rideterminazione della misura delle imposte, delle tasse locali e delle tariffe per i servizi produttivi e a domanda individuale, quale manovra ritenuta necessaria per il risanamento dello stato di dissesto finanziario;

ATTESO che l’Ente, pertanto, in questa sede intende provvedere alla determinazione delle aliquote relative all’applicazione dell’Imposta TASI;

VISTO:

- l’art. comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- la deliberazione di Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 11 del 30 luglio 2015, con la quale sono state rideterminate le aliquote e detrazioni d’imposta IMU previste per l’anno 2015, nelle seguenti misure:

	TIPOLOGIA	Aliquota IMU
a)	abitazione principale e pertinenze delle medesime ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	ESENTE
b)	fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definite dal ministero infrastrutture del 22/04/2008 (G.U. 146/2008)	ESENTE
c)	casa coniugale assegnata al coniuge per separazione legale, annullamento matrimonio, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	ESENTE
d)	gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	ESENTE
e)	fabbricati rurali ad uso strumentale (con funzioni produttive connesse alle attività agricole)	ESENTE
f)	fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e non locati	ESENTE
g)	gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti	ESENTE
h)	i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9	ESENTE
i)	i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni	ESENTE

j)	i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze	ESENTE
k)	i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810	ESENTE
l)	i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia	ESENTE
m)	gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917	ESENTE
n)	terreni agricoli	10,6
art. 15 c. 2	Fabbricato classificato nel gruppo catastale A, nonché relative pertinenze, adibito ad abitazione principale e concessa dal soggetto passivo in "comodato gratuito" ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	ESENTE
art. 15 c. 1	abitazione principale e assimilate (anziani in casa di riposo purché non locate) con relative pertinenze (C2 es. cantina, C6 garage, C7 tettoia) max una per ciascuna categoria	ESENTE
art. 7 c. 4	abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C2,C6,C7) max una per ciascuna categoria	6,00 per mille detrazione € 200,00
art. 7 c. 1	altri immobili (seconde case, dal secondo garage in poi, magazzini, negozi, uffici, laboratori arti e mestieri ecc.)	9,60 per mille
art. 9 c. 2	fabbricati cat. D (opifici, fabbricati destinati ad attività industriali e commerciali, banche ecc.)	9,6 per mille (2 per mille quota comune) (7,6 per mille quota stato)
Art. 11 lett. a) e b)	fabbricati inagibili, inabitabili, di interesse storico (base imponibile ridotta al 50%)	9,6 per mille
art. 10	aree fabbricabili	9,6 per mille

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 677 per l'anno 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

RILEVATO che :

- secondo quanto previsto dal decreto Legge 28 MARZO 2014 n. 47 all'art. 9-bis, per tutti i pensionati cittadini AIRE, a partire dall'anno 2015, è considerata adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero "AIRE" già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, condizione che non risulti locata o

data in comodato d'uso. Per tale unità immobiliare, si dispone quindi, l'esenzione IMU, mentre per la TARI e la TASI è applicata, la riduzione in misura ridotta di due terzi. A tal fine si precisa che: l'agevolazione :

- riguarda una sola unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titolo di proprietà o di usufrutto
- l'unità immobiliare non deve essere locata e non data in comodato d'uso
- deve essere posseduta da cittadini italiani fuori dal territorio dello Stato, iscritti AIRE
- già pensionati nei Paesi di residenza.

- il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

VISTO che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 27% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2015:

Gestione e Manutenzione Patrimonio	205.000,00
Polizia Municipale	321.000,00
Viabilità e illuminazione pubblica	1.291.000,00
Ambiente e verde pubblico	257.000,00
Servizi socio>assistenziali	75.000,00
Totale	2.149.000,00
Gettito Tasi	595.539,72
% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi	28%

ACCERTATO che, in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando le aliquote sotto indicate ammonta ed euro 595.539,72 e può essere ottenuto attraverso le seguenti misure:

- a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali per:
 - abitazione principale e pertinenze della stessa, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
 - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per :

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

Di applicare le seguenti detrazioni per abitazione principale

- €. 0,00 per nucleo familiare
- Ulteriore detrazione di €. 00,00 per ogni figlio inserito nel numero dei componenti il nucleo familiare censito ai fini TARI.

b) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per:

- tutti i fabbricati, aree edificabili con esclusione dei terreni agricoli
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;

aliquota TASI ridotta a zero punti percentuali per :

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

c) secondo quanto previsto dal decreto Legge 28 MARZO 2014 n. 47 all'art. 9-bis, per tutti i pensionati cittadini AIRE, a partire dall'anno 2015, è considerata adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero "AIRE" già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Per tale unità immobiliare, si dispone quindi, l'esenzione IMU, mentre per la TARI e la TASI è applicata, la riduzione in misura ridotta di due terzi. A tal fine si precisa che l'agevolazione :

- riguarda una sola unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titolo di proprietà o di usufrutto
- l'unità immobiliare non deve essere locata e non data in comodato d'uso
- deve essere posseduta da cittadini italiani fuori dal territorio dello Stato, iscritti AIRE
- già pensionati nei Paesi di residenza;

VISTA la deliberazione del 15 ottobre 2015 n. 27 ad oggetto : “Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario. Approvazione aliquote IMU-Conferma”;

ACQUISTO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, in data 15 ottobre 2015 prot. 13700;

VISTI:

- gli articoli 243 e 251 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 42 del TUEL D.Lgs. 267/2000 s.m.i.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 summenzionato, sono stati espressi i seguenti pareri:

- a) dal Responsabile dell' Area Tributi in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;
- b) dal Responsabile dell' Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile: favorevole;

DELIBERA

1. Di rideterminare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, le seguenti aliquote della TASI, per come schematizzate nell' allegato A):

a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali per:

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

b) aliquota ordinaria nella misura di 0,1 per mille per:

- tutti i fabbricati, aree edificabili con esclusione dei terreni agricoli
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;

c) aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

d) aliquota TASI ridotta per cittadini italiani residenti all'estero: secondo quanto previsto dal decreto Legge 28 MARZO 2014 n. 47 all'art. 9-bis, per tutti i pensionati cittadini AIRE, a partire dall'anno 2015, è considerata adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero "AIRE" già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Per tale unità immobiliare, si dispone quindi, l'esenzione IMU, mentre per la TARI e la TASI è applicata, la riduzione in misura ridotta di due terzi. A tal fine si precisa che l'agevolazione :

- riguarda una sola unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titolo di proprietà o di usufrutto
- l'unità immobiliare non deve essere locata e non data in comodato d'uso
- deve essere posseduta da cittadini italiani fuori dal territorio dello Stato, iscritti AIRE
- già pensionati nei Paesi di residenza.

2. di dare atto che il gettito della TASI, stimato in circa 595.539,72, per come risultante dal sito del Ministero, è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

<i>Gestione e Manutenzione Patrimonio</i>	205.000,00
Polizia Municipale	321.000,00
Viabilità e illuminazione pubblica	1.291.000,00
Ambiente e verde pubblico	257.000,00
Servizi socio>assistenziali	75.000,00
Totale	2.149.000,00
Gettito Tasi	595.539,72
% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi	28%

3. di dare atto che con Risoluzione n. 46/E sono stati istituiti i codici tributo per il versamento della TASI, articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e s.m.i. per la compilazione del modello F24:

- **3958** TASI - ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
- **3959** TASI - FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
- **3960** TASI - AREE FABBRICABILI
- **3961** TASI - ALTRI FABBRICATI

CODICE CATASTALE del Comune di Cutro: **D236**;

4. Di stabilire che le modifiche apportate alle aliquote sono da intendersi applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento, laddove in essi contenute;

5. Di dare atto che, con successivi provvedimenti, si procederà all'approfondimento dell'oggetto, finalizzato ad eventuali modifiche e/o integrazioni incrementalmente della presente deliberazione, per l'attivazione delle entrate proprie dell'Ente propedeutiche alla predisposizione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

6. Di dare atto, altresì, che la presente deliberazione non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni decorrenti dall'ipotesi di bilancio riequilibrato;

7. Di demandare al Responsabile dell' Area Programmazione e Risorse finanziarie i successivi adempimenti, tra cui la trasmissione della presente deliberazione alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30gg dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 251, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività;

8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Allegato a)

	TIPOLOGIA	Aliquota IMU	Aliquota TASI
a)	abitazione principale e pertinenze delle medesime ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	ESENTE	2,5 per mille
b)	fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definite dal ministero infrastrutture del 22/04/2008 (G.U. 146/2008)	ESENTE	2,5 per mille
c)	casa coniugale assegnata al coniuge per separazione legale, annullamento matrimonio, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	ESENTE	2,5 per mille
d)	gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	ESENTE	ZERO
e)	fabbricati rurali ad uso strumentale (con funzioni produttive connesse alle attività agricole)	ESENTE	ZERO
f)	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati	ESENTE	2,5 per mille
g)	gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti	ESENTE	ZERO
h)	i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9	ESENTE	ZERO
i)	i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni	ESENTE	ZERO
j)	i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze	ESENTE	ZERO
k)	i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810	ESENTE	ZERO
l)	i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia	ESENTE	ZERO
m)	gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917	ESENTE	ZERO
n)	terreni agricoli	10,60	ZERO
art. 15 c. 2	Fabbricato classificato nel gruppo catastale A, nonché relative pertinenze, adibito ad abitazione principale e concessa dal soggetto passivo in "comodato gratuito" ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	ESENTE	2,5 per mille
art. 15 c. 1	abitazione principale e assimilate (anziani in casa di riposo purché non locate) con relative pertinenze (C2 es. cantina, C6 garage, C7 tettoia) max una per ciascuna categoria	ESENTE	ZERO
art. 7 c. 4	abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C2,C6,C7) max una per ciascuna categoria	6,00 per mille detrazione € 200,00	ZERO
art. 7 c. 1	altri immobili (seconde case, dal secondo garage in poi, magazzini, negozi, uffici, laboratori arti e mestieri ecc.)	9,60 per mille	1,0 per mille
art. 9 c. 2	fabbricati cat. D (opifici, fabbricati destinati ad attività industriali e commerciali, banche ecc.)	9,6 per mille (2 per mille quota comune) (7,6 per mille quota stato)	1,0 per mille
Art. 11 lett. a) e b)	fabbricati inagibili, inabitabili, di interesse storico (base imponibile ridotta al 50%)	9,6 per mille	1,0 per mille
art. 106	aree fabbricabili	9,6 per mille	1,0 per mille



Comune di Cutro

Deliberazione del Commissario Straordinario con i
poteri del Consiglio Comunale

Parere tecnico

Copia

Oggetto: ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE A SEGUITO DELLA
DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO : - APPROVAZIONE
DELLE ALIQUOTE DA APPLICARE AL TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI).

Deliberazione Nr. 28 del 15/10/2015

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, essendo conforme alle norme e alle regole tecniche che sovrintendono la specifica materia, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere:
FAVOREVOLE

Cutro lì, 28-09-2015

Il responsabile del settore interessato
f.to - VETERE ROSARIO -



Comune di Cutro

Deliberazione del Commissario Straordinario con i
poteri del Consiglio Comunale

Parere contabile

Copia

Oggetto: ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO : - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DA APPLICARE AL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

Deliberazione Nr. 28 del 15/10/2015

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Copertura finanziaria:

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, viste le norme finanziarie – contabili e le previsioni di bilancio, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile il seguente parere:

FAVOREVOLE

Cutro lì, 29-09-2015

Il responsabile del settore finanziario
f.to - Renato Domenico -

Il Commissario Straordinario	f.to Dr.ssa Maria Carolina Ippolito
------------------------------	-------------------------------------

Il Segretario generale	f.to Dr.ssa Stefania Tutino
------------------------	-----------------------------

Relata di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. (D.L.vo 267/2000) si attesta che la presente deliberazione, è stata affissa, all'albo pretorio di questo Comune, oggi **21-10-2015** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il dipendente incaricato
f.to De Vita Pompea Maria Teresa

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Cutro, lì 21/10/2015

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dr.ssa. De Vita Pompea M.T.

Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d'ufficio,

Attesta

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo 267/2000);
- La presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno _____ perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione - Art.134, comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

Cutro, lì

Il Segretario Generale
f.to Dr.ssa. Stefania Tutino
